

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
CONTOK LAUREA**I SEZIONE - Informazioni sulla Banca**

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA SPA (codice ABI 5550.9)
Società per azioni con sede legale e amministrativa in Lanciano, viale Cappuccini n. 76
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 00391250693 - Iscrizione all'Albo delle Banche 5063
Capitale Sociale al 31/12/2010: € 57.367.368,00 - Riserve al 31/12/2010: € 240.554.818,00
Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente alla "Convention on Credit transfers in euros"
("Convenzione per i bonifici in euro")
Aderente alla Convenzione Interbancaria sui Pagamenti (ICP) - Aderente al Consorzio Patti Chiari
Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR.
Sito internet www.bpls.it, indirizzo e-mail info@bpls.it
Telefono 0872/7041 (centralino) – Fax 0872/704260

II SEZIONE - Caratteristiche e rischi tipici**Struttura e funzione economica**

Il contratto di apertura di credito in conto corrente è il contratto con il quale la banca, previa valutazione del merito creditizio, mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente ContOK Laurea).

L'apertura di credito in conto corrente della convenzione ContOK Laurea è riservata agli studenti universitari regolarmente iscritti ad uno dei corsi del Nuovo oppure del Vecchio Ordinamento e limitatamente al periodo di durata legale del corso di studi. Con questo contratto la banca, previa valutazione del merito creditizio, mette a disposizione dello studente universitario, per il periodo determinato di 12 mesi, la somma massima di euro 2.000,00 all'atto della prima richiesta, e la somma aggiuntiva massima di euro 1.000,00 per ogni successiva proroga annuale richiesta dal correntista, sempre previa valutazione del merito creditizio e comunque non oltre la durata del corso legale di studi.

La restituzione della somma messa a disposizione dalla banca ed utilizzata, oltre interessi e spese, potrà avvenire in un'unica soluzione alla scadenza dell'apertura di credito.

In alternativa, il correntista potrà accedere, sempre previa valutazione del merito creditizio da parte della Banca, ad un prestito personale, per un importo pari al saldo debitore del conto corrente al momento della richiesta, e con la possibilità di godere di un periodo di preammortamento fino a 18 mesi, a decorrere dal momento del perfezionamento.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto

III SEZIONE - Condizioni economiche

Durata	12 mesi
TASSI	
Tasso entro il fido annuo (varia sulla base delle variazioni del parametro di indicizzazione prescelto): Il tasso debitore 'entro il fido', con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza dell'affidamento eventualmente concesso	Euribor 6 mm/365 + 2,00%
Parametro di indicizzazione:	Euribor media aritmetica semplice mensile del mese solare precedente quello di applicazione, base di calcolo giorni effettivi su 365, a 6 mesi, arrotondato allo 0,005 superiore
spread	2.00%

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
CONTOK LAUREA

Tasso "di sconfinamento"	9,500%
Il tasso debitore "di sconfinamento" rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento. Per "sconfinamento" si intende l'utilizzo a debito in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "di sconfinamento" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.	
Capitalizzazione	di regola trimestrale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)
onere calcolato convenzionalmente sulla base del tasso massimo con riferimento ad un capitale di € 1.000 e ad 1 giorno di valuta applicato per l'imputazione degli interessi a debito: Esempio: $9,50 \times 1.000 \times 1 : 36.500 = 0,2603$	
COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.) La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) dell'affidamento eventualmente concesso.	0,00
ALTRE SPESE E COMMISSIONI	
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 0,90
MODALITA' DI RIMBORSO (alla scadenza)	
Il rimborso della somma utilizzata, comprensiva di capitale, interessi e spese, potrà avvenire:	
a) con versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto sul conto corrente	
b) tramite un prestito personale avente le seguenti condizioni	
durata Da un minimo di 12 ad un massimo di 60 rate mensili. E' inoltre facoltà del cliente far precedere il pagamento della prima rata da un periodo di preammortamento della durata massima di 18 mesi	
tasso (varia sulla base delle variazioni del parametro di indicizzazione prescelto):	Euribor 6 mm/365 + 2,50%
parametro di indicizzazione: Euribor media aritmetica semplice mensile del mese solare precedente quello di applicazione, base di calcolo giorni effettivi su 365, a 6 mesi, arrotondato allo 0,005 superiore	
spread	2.50%
preammortamento (durata massima 18 mesi)	Stesso tasso del prestito
tasso di mora	3 p. p. di maggiorazione tasso annuo nominale vigente il giorno di scadenza della rata insoluta
ALTRE SPESE E COMMISSIONI	
Spese di istruttoria	0,50% dell'importo del prestito
Spesa incasso rata	€ 0,00
Imposta sostitutiva (per finanziamenti aventi durata superiore ai 18 mesi)	0,25%
Commissione estinzione anticipata	1% del capitale residuo
Commissione per invio sollecito di pagamento	€ 5,00
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (annuale e all'estinzione)	€ 1,33

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
CONTOK LAUREA

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
fido con scadenza indeterminata di euro 1.500	Tasso debitore annuo nominale: 8,00% Commissione per la messa a disposizione di fondi trimestrale: 0,50 %	10,13 %
fido con scadenza indeterminata di euro 1.500	Tasso debitore annuo nominale: 9,00% fino a 1.000 euro 10,00% da 1.000 a 1.500 euro Commissione per la messa a disposizione di fondi trimestrale: 0,50 %	11,49 %

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bpls.it.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bpls.it/trasparenza.

IV Sezione - Clausole contrattuali

Maturazione e applicazione degli interessi

Gli interessi dovuti dal Correntista alla Banca sono determinati con la periodicità e nella misura contrattualmente pattuita.

In caso di apertura di credito in conto corrente "per cassa", il tasso debitore "di sconfinamento" rileva e trova applicazione sull'intero saldo debitore del conto, per i giorni effettivi di sconfinamento.

In caso di apertura di credito in conto corrente diverse da quelle descritte al precedente comma, il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sull'utilizzo eccedente l'affidamento concesso, per i giorni effettivi di sconfinamento.

Per "sconfinamento" si intende l'utilizzo in assenza di affidamento ovvero oltre il limite dell'affidamento eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "di sconfinamento" o "oltre il fido" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito in assenza di affidamento o, in ipotesi di concessione di affidamento, ad utilizzare il conto oltre il limite del medesimo.

Recesso

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca, in caso di recesso della medesima, sarà dato al Correntista un preavviso non inferiore a un giorno, salvo il caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. (decadenza dal termine) o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, o di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, soltanto qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile dalla Banca nei confronti del Correntista che sia consumatore soltanto per giusta causa. E' in ogni caso considerata giusta causa di recesso il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 1186 cod. civ. o di uno degli eventi sopra descritti. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. In caso di recesso da parte della Banca, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento di eventuali assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di pagamento.

Recesso, compensazione e pagamento assegni.

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In tal caso, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.

Le disposizioni del contratto di conto corrente, relative alla compensazione e al pagamento degli assegni, si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

**APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
CONTOK LAUREA**

La Banca, ove ricorra un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/93.

Il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Compensazione e pagamento degli assegni.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi sopra previsti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

Le disposizioni sopra previste si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Legge applicabile e Foro competente.

I rapporti tra la Banca e la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto di conto corrente e degli altri servizi ad esso collegati, la competenza territoriale spetterà in via elettiva ed alternativa, ma non esclusiva, oltre che all'Autorità Giudiziaria designata dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., anche all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui si trova la sede legale della Banca ovvero una qualsiasi Dipendenza della Banca.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni del codice di procedura civile e dalle altre disposizioni di legge in vigore.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Viale Cappuccini n. 76 - 66034**

Lanciano, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia

Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna,

Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania,

Molise, Puglia, Sicilia.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

V Sezione - Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Saldo contabile: saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile: è il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la banca conosce l'esito);

Saldo "liquido": per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso,

Tasso debitore: tasso annuo con capitalizzazione di norma trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.

Euribor: saggio nominale annuo di interesse, arrotondato allo 0,005 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 0 6 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente quello di applicazione

Preammortamento: periodo iniziale del prestito nel quale le sole rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi